SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1415)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMEI, CARBONI e MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1978

Modifica al terzo comma dell'articolo 15 della legge 3 giugno 1975, n. 160, concernente il divieto di cumulo tra pensione e sussidio ordinario di disoccupazione

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 15 della legge 3 giugno 1975, n. 160, concernente « Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale », sancisce il divieto di cumulo della pensione di vecchiaia con i trattamenti ordinari di disoccupazione, ma stabilisce al terzo comma che tale divieto non opera nei confronti dei titolari di pensione inferiore alle 100.000 lire mensili.

Questa deroga è venuta di fatto a cessare dal 1° gennaio 1978, giacchè, come è noto, l'importo delle pensioni al minimo corrisposte dall'INPS ha superato la somma predetta, per effetto dei meccanismi di rivalutazione automatica.

A questo riguardo, occorre considerare che nell'anno successivo all'entrata in vigore della legge n. 160 del 1975 le pensioni al minimo dell'INPS ammontavano a lire 66.950 mensili e che quindi, essendo consentito il cumulo dei trattamenti ordinari di disoccupazione con le pensioni fino a 100.000 lire mensili, la deroga al divieto di cumulo comprendeva anche molte pensioni ben al di sopra del minimo.

Perciò al momento attuale tale divieto di cumulo appare del tutto iniquo sia perchè non ristabilisce il rapporto allora esistente fra la pensione al minimo e quella da prendere a base di riferimento per fare operare il divieto stesso, sia perchè non tiene in alcun conto il forte processo inflazionistico di questi ultimi tre anni che ha letteralmente eroso il potere d'acquisto di salari e pensioni.

Il danno che i diretti interessati vengono a subire appare dunque duplice, in quanto alla data di emanazione della legge n. 160 del 1975 i trattamenti di disoccupazione ordinaria potevano essere non solo cumulati alle pensioni al minimo ma anche a pen-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

sioni che erano di circa il 50 per cento più elevate.

Palese appare dunque l'ingiustizia che tale norma, se non emendata, può determinare nei confronti dei cittadini più deboli ed indifesi.

Gravissime sono le conseguenze su situazioni socialmente insostenibili, senza peraltro apportare apprezzabili benefici alle finanze dell'INPS. Ci riferiamo a quelle categorie di lavoratori più colpite dalla crisi, che vivono in aree, come quella meridionale, più esposte ai fenomeni di disoccupazione e di sottoccupazione, che operano in quei settori, come quello agricolo, dove la precarietà del lavoro è, purtroppo, una dolorosa e radicata costante e dove la disoccupazione indennizzata non è un evento accidentale connesso ad un licenziamento, bensì a prestazioni di lavoro periodiche e di breve durata.

È a tutti nota la cronica situazione di disoccupazione e di sottoccupazione nel Mezzogiorno, dove il settore primario, purtroppo strutturalmente arretrato, è base dell'assetto economico e sociale di quell'area.

Ed è in questa situazione di miseria il presupposto, d'ordine politico e sociale, dell'esclusione di questa categoria di pensionati dai vari divieti di cumulo succedutisi nel tempo, compreso quello fra pensione e trattamenti ordinari di disoccupazione.

In conclusione gravi possono essere le conseguenze per tutti i titolari di pensioni al minimo (e per quelli meridionali in particolare) ai quali viene sottratto, attraverso il divieto del cumulo che ormai investe quasi tutti i pensionati, la possibilità di poter aggiungere ad una pensione assai modesta un altro elemento di reddito per altro anch'esso assai contenuto.

Si considerino in particolare le condizioni di quella estesa fascia di pensionati che per necessità prestano in agricoltura dalle 50 alle 100 giornate di lavoro all'anno, ai quali ora, per le ragioni dette, viene negato il modesto aiuto del trattamento ordinario di disoccupazione, il cui importo annuo (lire 144.000 *pro capite*) è determinante per chi percepisce un reddito pensionistico annuo di circa 1.300.000 lire.

C'è ancora da rilevare che i titolari di tali modeste pensioni, costretti a ricercare comunque una occupazione, non avrebbero alcun interesse al lavoro regolare ed andrebbero così ad ampliare il sottomercato del lavoro nero o clandestino e delle evasioni contributive, le quali ultime sarebbero di gran lunga superiori alle spese per l'erogazione dei trattamenti ordinari di disoccupazione. Infatti mentre l'importo annuo di detto trattamento ordinario di disoccupazione è, come abbiamo visto, pari a lire 144.000, il gettito contributivo per chi lavora anche solo 51 giornate per anno in agricoltura ammonta almeno a lire 178.500 (51X3.500). Ne discende che il divieto di cumulo si risolve in perdita per le finanze dell'INPS.

Tali ragioni, sorrette da criteri di giustizia, di equità e di solidarietà verso cittadini che risultano sempre meno protetti, e dall'obiettivo, che non può essere disatteso, di rendere meno precarie le condizioni di vita di larghe fasce di pensionati costretti a continuare nell'attività lavorativa per realizzare il fine predetto, ci spingono a sottoporre alla vostra attenzione il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente:

« Il divieto di cumulo non opera nei confronti dei titolari di pensione al minimo o inferiori ad esso ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Ed ha comunque effetto, per quanto riguarda il sussidio di disoccupazione ordinaria spettante ai lavoratori dipendenti in agricoltura, a partire dall'anno 1979 sulla base dei requisiti occupazionali dell'anno precedente.